



Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Area Segreteria Generale – Personale - CED

REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 10 aprile 2013

Indice

- Art. 1 - Oggetto e definizioni*
- Art. 2 – Finalità*
- Art. 3 - Limitazione alla applicazione dell'incentivo*
- Art. 4 - Definizione delle prestazioni ed ambito oggettivo di applicazione*
- Art. 5 - Destinatari del compenso incentivante*
- Art. 6 - Costituzione dell'incentivo per opere o lavori pubblici*
- Art. 7 - Costituzione dell'incentivo per gli atti di pianificazione*
- Art. 8 - Programmazione - costituzione del gruppo di lavoro - gestione del procedimento*
- Art. 9 - Criteri generali per la ripartizione del compenso incentivante*
- Art. 10 - Cause di esclusione del pagamento del compenso incentivante*
- Art. 11 - Ripartizione del compenso incentivante per la progettazione di opere o lavori pubblici*
- Art. 12 - Prestazioni parziali*
- Art. 13 - Spesa per il compenso incentivante per opere o lavori pubblici e per atti di pianificazione*
- Art. 14 - Ripartizione del compenso per la redazione degli atti di pianificazione*
- Art. 15 - Liquidazione del compenso incentivante: termini e modalità*
- Art. 16 - Sottoscrizione degli elaborati*
- Art. 17 - Utilizzazione degli elaborati*
- Art. 18 - Prestazioni professionali specialistiche*
- Art. 19 – Spese*
- Art. 20 - Oneri per la copertura assicurativa*
- Art. 21 - Compenso incentivante e C.C.N.L.*
- Art. 22 - Rinvio dinamico*
- Art. 23 - Entrata in vigore del regolamento*

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento, è adottato in attuazione dell'articolo 92 (Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti), commi 5 e 6, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163, e successive modifiche e integrazioni.
2. Il presente regolamento disciplina l'istituto del compenso incentivante la progettazione interna e correlate attività e la redazione di atti di pianificazione e definisce, in particolare, i criteri e le modalità per la determinazione degli incentivi, nonché per la ripartizione dei medesimi fra i dipendenti dell'Amministrazione Comunale che svolgono una delle attività indicate dall'art. 92 commi, 5 e 6, del suddetto decreto.
3. Ai fini del presente regolamento, si intende:
 - a) per Decreto, il D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) per Regolamento generale, il Regolamento generale in materia di lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
 - c) per compenso incentivante, la somma di cui all'articolo 92 del D.Lgs.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) per Ente, il Comune di Baranzate;
 - e) per R.U.P., il Responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 10 del Decreto.

Art. 2

(Finalità)

1. Il fondo non costituisce in alcun modo il diretto corrispettivo delle attività di progettazione e pianificazione svolte dai tecnici e loro collaboratori dipendenti del Comune. Il suo scopo è quello di incentivare, e quindi di incrementare, le prestazioni direttamente eseguite dagli uffici del Comune, riconoscendo a tali attività un particolare valore, in relazione sia alla professionalità che alla responsabilità.
In particolare, la disciplina incentivante trova applicazione se e nei limiti in cui l'incarico interno esoneri l'ente dal dispendio di risorse derivante dal ricorso al conferimento di incarichi professionali all'esterno, ovvero ad appalto di servizi tecnici per il conseguimento della medesima professionalità, procurando un vantaggio economico in termini di minore spesa.
2. Resta inteso che ogni ricorso a supporti professionali esterni, sia nella forma dell'incarico professionale, sia in quella del conferimento di servizi tecnici, deve essere sempre sostenuta da adeguata motivazione, con riferimento alla assenza di adeguate professionalità all'interno dell'ente, ovvero ad altre specifiche e concrete esigenze organizzative, trattandosi di scelte che comportano per l'Ente l'assunzione di oneri economici aggiuntivi.
3. Il fondo confluisce altresì tra le risorse relative al finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all'art.15 del CCNL 1998-2001, con le specifiche destinazioni e modalità disciplinate dal presente regolamento.¹

Art. 3

¹ In questo senso, **Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 259/2012/PAR del 29 maggio 2012**, : □ *Il Codice dei contratti pubblici ha inteso in tal modo favorire l'affidamento di incarichi concretanti prestazioni d'opera professionale a dipendenti di ruolo dell'ente interessato, disponendo al contempo misure atte a remunerare le specifiche professionalità coinvolte. Infatti, l'art. 92, comma 6, va letto in correlazione con la disposizione di cui all'art. 90, in materia di attività di progettazione di opere pubbliche, le quali devono essere espletate, in prima battuta, da risorse interne alla stazione appaltante, in possesso dei requisiti di abilitazione professionale. In effetti, l'affidamento di tali compiti a soggetti interni al plesso pubblicistico viene considerato dal Codice in modo preferenziale, tanto che il comma 6 dello stesso articolo 90, pur ammettendo la possibilità di un incarico ad un professionista esterno, pone dei precisi e rigidi presupposti di legittimità, in sostanza riconducibili alla carenza in organico di risorse in grado di adempiere il dovere d'ufficio nei tempi e nei modi richiesti, nonché in modo adeguato rispetto alla complessità del progetto (non intransigenza della risorsa). La norma è espressione di un principio generale, ricavato nell'ordinamento dalla giurisprudenza contabile e che oggi trova una puntuale codificazione nell'art. 7 del Dlgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 32 del D.L. n. 223/2006, convertito nella L. n. 248/2006: tra i vari presupposti, spicca infatti quello per cui gli incarichi professionali possono essere conferiti a professionalità esterni al plesso amministrativo solo se non si disponga quantitativamente o qualitativamente di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane.*

Limitazione alla applicazione dell'incentivo

L'incentivo disciplinato dal presente Regolamento può essere corrisposto solo in presenza di uno dei procedimenti disciplinati dal Codice degli Appalti e finalizzato alla realizzazione di un'opera pubblica.

Nel caso di attività di pianificazione urbanistica, il presente regolamento trova applicazione solo nelle ipotesi atto di pianificazione urbanistica previsto come di iniziativa pubblica dal pgt, ovvero di variante urbanistica di iniziativa pubblica e non connessa a piani urbanistici di iniziativa privata, e per ogni atto di pianificazione urbanistica strumentale alla realizzazione di un'opera pubblica.² L'incentivo disciplinato al presente Regolamento verrà riconosciuto, altresì, in relazione alle prestazioni professionali, come la direzione lavori ed il collaudo, eseguite in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione eseguite dagli operatori privati in esecuzione dei piani urbanistici.

Art. 4

Definizione delle prestazioni ed ambito oggettivo di applicazione

1. Per lavoro pubblico quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione del Decreto come descritto all'articolo 3, comma 8, del decreto stesso: i lavori di cui all'allegato 1 comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per opera si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
2. Per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 93, del Decreto, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 93.
3. La elaborazione di meri studi di fattibilità non rientra nella attività professionale rilevante ai fini della applicazione del presente regolamento.

2 Corte dei Conti Piemonte, Sez. Controllo, parere n. 290/2012: *“Preliminarmente occorre rilevare che il riferimento ad un atto di pianificazione contenuto nel co. 6 dell'art. 92 è da intendersi limitato ad atti che abbiano oggetto la pianificazione collegata alla realizzazione di opere pubbliche (ad es. variante necessaria per la localizzazione di un'opera) (Corte conti, sez. contr. Toscana, 18 ottobre 2011, n. 213) e non ad atti di pianificazione generale quali possono essere la redazione del Piano regolatore o di una variante generale. La norma ancora chiaramente il riconoscimento del diritto ad ottenere il compenso incentivante alla circostanza che la redazione dell'atto di pianificazione, riferita ad opere pubbliche e non ad atti di pianificazione del territorio, sia avvenuta all'interno dell'Ente. Qualora sia avvenuta all'esterno non è idonea a far sorgere il diritto di alcun compenso in capo ai dipendenti degli Uffici tecnici dell'Ente”.*

Dello stesso tenore, **Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, parere n. 389/2012 :** *“Come già evidenziato da questa Sezione in un altro parere (deliberazione n. 213 del 18 ottobre 2011) un atto regolamentare non può essere assimilato, per il suo contenuto intrinseco, ad un progetto di lavori comunque denominato □ mentre l'art.90 del D.lgs. n.163/06 sia alla rubrica che al c.1, fa riferimento esclusivamente ai lavori pubblici, e l'art. 92, c1, presuppone l'attività di progettazione nelle varie fasi, expressis verbis come finalizzata alla costruzione dell'opera pubblica progettata. A fortiori, lo stesso comma 6 dell'art.92 prevede che l'incentivo alla progettazione venga ripartito tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto □ e, dunque, è di palmare evidenza come il riferimento normativo e la conseguente voluntas legis sia ascrivibile solo alla materia dei lavori pubblici, presupponendosi una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla realizzazione di un'opera di pubblico interesse; a parere di questo collegio, pertanto, l'attività di RUP in caso di progettazione di strumenti urbanistici, non rientra in quelle oggetto di incentivo disciplinato dalla norma sopra riportata. Del resto anche altra sezione (deliberazione Piemonte n. 290 del 30 agosto 2012), citata dall'ente richiedente, in riferimento alla disciplina normativa di cui trattasi, recita: □La norma ancora chiaramente il riconoscimento del diritto ad ottenere il compenso incentivante alla circostanza che la redazione dell'atto di pianificazione, riferita ad opere pubbliche e non ad atti di pianificazione del territorio, sia avvenuta all'interno dell'Ente.”* Dello stesso tenore, **Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 452/2012/PAR del 24 ottobre 2012 :** *“In conclusione, ciò che rileva ai fini della riconoscibilità del diritto al compenso incentivante non è tanto il nomen juris attribuito all'atto di pianificazione, quanto il suo contenuto specifico intimamente connesso alla realizzazione di un'opera pubblica, ovvero a quel quid pluris di progettualità interna, rispetto ad un mero atto di pianificazione generale (piano regolatore o variante generale) che costituisce, al contrario, diretta espressione dell'attività istituzionale dell'ente per la quale al dipendente è già corrisposta la retribuzione ordinariamente spettante □. Si vedano anche Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 440, del 23.20.2012, Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 1/2012/PAR del 13 gennaio 2012; Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 213/2011/PAR del 18 ottobre 2011; Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 14/2008/PAR del 10 luglio 2008.”*

4. Per i lavori pubblici, per i quali l'unificazione delle fasi della progettazione definitiva ed esecutiva risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare.

5. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere tutte le specifiche previste dalle norme sui vari livelli di progettazione; in tal caso sono eseguiti sulla base di una perizia di spesa contenente:

- descrizione dell'intervento corredata da elaborati grafici che non consistano semplicemente in stime sommarie e/o studi di fattibilità;
- il capitolato speciale che può essere sintetizzato in un Foglio di patti e condizioni con la descrizione delle operazioni da eseguire e i relativi tempi;
- computo metrico estimativo.

Ai fini del corretto inquadramento dell'intervento nell'ambito della tipologia dei lavori di manutenzione, bisognerà valutare se tra le componenti della prestazione sia prevalente, sotto il profilo funzionale ed economico, la fornitura di un bene, lo svolgimento di un servizio ovvero la realizzazione dei lavori.

Assumono rilevanza, ai fini del presente regolamento, solo gli interventi di manutenzione che richiedono un livello di progettazione superiore alla elaborazione di stime sommarie e/o studi di fattibilità.

6. L'attività di progettazione può essere assistita da prestazioni specialistiche esterne, quali: calcoli strutturali delle opere in cemento armato o metalliche, calcoli per il dimensionamento e la progettazione di impianti specialistici o rilievi topografici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico o che, a giudizio del Responsabile del servizio, non possono essere svolti contestualmente con i carichi di lavoro relativi all'attività ordinaria, che dovrà essere in ogni caso garantita.

7. Per Responsabile Unico del Procedimento si intende il titolare di tutte le funzioni previste dall'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2005 e limitatamente alle procedure ivi indicate.

8. Per atti di pianificazione, comunque denominati, devono intendersi i piani disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, ovvero specificatamente deliberati dall'Ente, sulla base di precise prescrizioni legislative e/o regolamentari, purchè connessi e strumentali alla realizzazione di una o più opere pubbliche, con esclusione, quindi, degli atti di pianificazione di carattere generale e di natura regolamentare.

9. Gli atti di pianificazione sono redatti secondo i livelli eventualmente previsti da specifiche disposizioni in materia.

10. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purchè aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione: le varianti devono comportare un'attività di progettazione e una maggiore spesa e semprechè le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali.

11. L'attività istruttoria svolta in relazione alla progettazione delle opere di urbanizzazione previste dai piani attuativi non rientra nell'ambito applicativo del presente Regolamento, non trattandosi di attività soggetta al codice degli appalti ovvero suscettibile di formare oggetto di un incarico esterno.

12. Le specifiche prestazioni professionali svolte dai dipendenti in relazione alla fase di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come la direzione lavori ed il collaudo, rientrano a pieno titolo nell'ambito applicativo del presente regolamento.

Art. 5

Destinatari del compenso incentivante

1. Il compenso incentivante è ripartito, ai sensi dell'art.92 comma 5 del Decreto, per ogni singola opera o lavoro, tra il RUP e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonchè tra i loro collaboratori.

2. Il compenso per la redazione di un atto di pianificazione, comunque denominato, è ripartito, ai sensi dell'art. 92, comma 6, del Decreto, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo

abbiano redatto, ed altresì tra i collaboratori.

Art. 6

Costituzione dell'incentivo per opere o lavori pubblici

1. Per opere o lavori pubblici il compenso incentivante calcolato nella misura di legge e cioè non superiore allo 2,00% (due per cento) dell'importo posto a base di gara e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

La somma complessiva destinata ad incentivo è calcolata secondo le percentuali, per scaglioni, come individuate nella sottostante tabella A.

Importo base d'asta	% Compenso incentivante compresi oneri previdenziali/assistenziali a carico "Ente"
Fino a € 300.000,00	2
Da € 300.000,01 a 600.000,00	1,3
Da € 600.000,01 a 900.000,00	1,1
Da € 900.000,00 a 1.200.000,00	0,9
Da 1.200.000,01 a € 1.600.000,00	0,6
Oltre € 1.600.000,01	0,5

Il compenso determinato è comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

2. Il compenso incentivante non è soggetto ad alcuna verifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dell'importo dei lavori fino ad un quinto dell'importo contrattuale.

3. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportano una attività di progettazione, collaborazione alla stessa o direzione lavori, e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti comunali.

Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo della perizia di variante suppletiva.

Art. 7

Costituzione dell'incentivo per gli atti di pianificazione

1. Per gli atti di pianificazione, che siano comunque finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, il compenso incentivante, ai sensi dell'articolo 92 comma 6 del Decreto, è calcolato nella misura del 30% (trenta per cento), sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche, da determinarsi secondo i criteri vigenti.

2. Detto compenso è comprensivo della quota degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente ritenendo, per analogia, applicato ed applicabile il disposto legislativo previsto per l'incentivo sui lavori e opere pubbliche.

Art. 8

Programmazione - costituzione del gruppo di lavoro - gestione del procedimento

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 90 del Decreto, per la progettazione esterna, il Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e Gestione del Territorio, individua, nell'ambito dei programmi previsti dall'Amministrazione, gli interventi per i quali intende affidare l'incarico di progettazione all'Ufficio Tecnico, in ambito al Servizio Edilizia Pubblica e Gestione del Territorio, tenendo conto delle esigenze volte all'assolvimento dei compiti d'istituto demandati all'ufficio, della complessità e della tipologia dell'opera o del lavoro anche in relazione alle necessarie specifiche

competenze, alle risorse umane interne, agli strumenti ed attrezzature in uso.

2. La struttura interna dell'Ente corrisponde all'ufficio tecnico comunale in ambito al Servizio del Territorio.

3. Il R.U.P. coincide, di norma, con il Servizio Edilizia Pubblica e Gestione del Territorio, da nominarsi per ogni singolo intervento (art.10 comma 1 del Decreto), fatta salva diversa individuazione e nomina nell'ipotesi di ragioni funzionali e situazioni contingenti di carattere tecnico o amministrativo.

4. Il Servizio Edilizia Pubblica e Gestione del Territorio, con propria determinazione, individuerà per ciascuna opera, lavoro pubblico, il gruppo di lavoro costituito dal Responsabile (R.U.P.) e collaboratori (progettisti firmatari degli atti, tecnici per la predisposizione di tavole, grafici, relazioni, ecc.) personale amministrativo, ovvero unicamente dal Responsabile (R.U.P.). Tale provvedimento costituisce il formale atto di conferimento e, qualora non ancora intercorso, il formale atto di nomina del R.U.P.

5. La costituzione del gruppo di lavoro avviene redigendo una scheda operativa in funzione alla tipologia dell'intervento riportante indicativamente:

- denominazione dell'intervento da realizzare
- importo dell'opera o lavoro pubblico posta a base di gara per il calcolo dell'incentivo ovvero importo della tariffa professionale per il calcolo dell'incentivo massimo del 30%
- nominativi dei dipendenti costituenti il gruppo di lavoro
- previsione importo dell'incentivo
- percentuali di attribuzione alle singole figure e importo attribuibile
- sintetico contenuto delle prestazioni, tempi di redazione dell'incarico, eventuali modalità, penali.

L'impegno di spesa dell'incentivo per l'importo di previsione indicato nella scheda operativa verrà assunto in sede di adozione della determinazione di costituzione del gruppo di lavoro, con imputazione sugli stanziamenti previsti nei quadri economici delle opere o lavori pubblici ovvero per gli atti di pianificazione nei relativi interventi di spesa.

6. Al fine della corretta imputazione del compenso incentivante in ambito alle spese correnti di personale, viene effettuato debito giro contabile al momento della liquidazione dello stesso.

7. La scheda operativa eventualmente aggiornata o modificata a titolo definitivo e, controfirmata degli interessati, verrà utilizzata per dar corso alla liquidazione e corresponsione dell'incentivo.

Art. 9

Criteri generali per la ripartizione del compenso incentivante

1. Il compenso incentivante compete al personale dell'Ente per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 92 del Decreto, qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e ancorchè lo stesso sia titolare di area di posizione organizzativa.

2. I soggetti beneficiari del compenso incentivante sono individuati nei dipendenti dell'Ente che partecipano o collaborano alla redazione o all'esecuzione del progetto per opere o lavori pubblici e per atti di pianificazione nelle sue componenti tecniche e/o amministrative, individuati, di norma, all'atto di costituzione del gruppo di lavoro. In particolare:

il personale del settore tecnico che abbia redatto direttamente il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, che svolga compiti di: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera, direzione lavori, collaudo o certificato di regolare esecuzione;

il R.U.P.;

il personale tecnico e/o amministrativo che eserciti funzioni di collaborazione e supporto all'attività di progettazione e direzione lavori svolta dai soggetti.

Art. 10

Cause di esclusione del pagamento del compenso incentivante

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:

Il Responsabile (R.U.P.) per la violazione degli obblighi imposti a suo carico e che non svolga i

compiti assegnati con la dovuta diligenza;

i dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 132 comma 1 lettera e) del Decreto, fatto sempre salvo il diritto dell' Ente di rivalersi ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 132 del Decreto;

I dipendenti incaricati della direzione lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dal regolamento generale o che non svolgano i compiti loro assegnati con la dovuta diligenza;

2. Quando il ritardo della consegna degli elaborati progettuali superi il termine assegnato, salvo proroghe concesse ovvero per cause di forza maggiore debitamente motivate, si applicano le seguenti penali:

- fino a 1/3 del termine assegnato, riduzione del 30%;
- fino a 1/2 del termine assegnato, riduzione del 50%;
- fino a 2/3 del termine assegnato, riduzione del 70%;
- oltre 2/3 del termine assegnato, azzeramento del compenso incentivante.

3. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2 è di competenza del Responsabile del Servizio del Territorio, ovvero del Segretario Generale.

4. resta intesa che le disposizioni previste dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla attività di pianificazione urbanistica di cui al successivo articolo 14.

5. Nell'ipotesi in cui ricorra una delle fattispecie di cui ai precedenti commi, l'Ente ha diritto di riprendere quanto, eventualmente, già corrisposto, salvo il risarcimento del danno qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 11

Ripartizione del compenso incentivante per la progettazione di opere o lavori pubblici

1. Per ogni singola opera o lavoro viene ripartita una somma quantificata sulla base dei criteri indicati nella tabella "A" contenuta nel precedente articolo 6, comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso d'asta, e ripartita in virtù della seguente suddivisione:

Attività	
Opere su edifici Classi I, II, III, art. 14 L. 143/1949	Altre opere Classi dalla IV alla IX, art. 14 L. 143/1949
Progettazione preliminare 10%	Progettazione preliminare 10%
Progettazione definitiva 30%	Progettazione definitiva 25%
Progettazione esecutiva 15%	Progettazione esecutiva 10%
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 5%	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 5%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 5%	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 5%
Direzione lavori 30%	Direzione lavori 40%
Collaudo 5%	Collaudo 5%

2. Le percentuali riportate a fianco di ciascuna tipologia d'incarico possono essere sommate in caso di cumulo di incarichi.

3. Le predette percentuali sono a loro volta ripartite tra il RUP e per gli altri dipendenti che hanno partecipato all'espletamento delle varie funzioni enunciate nel presente regolamento nella misura

stabilita di seguito :

Funzioni	
R.U.P. 40% delle attività di progettazione e direzione lavori	suo collaboratore 20% della sua quota
Progettista 60% delle attività di progettazione	suo collaboratore 10% della sua quota
Direttore lavori 60% delle attività di DL	suo collaboratore 10% della sua quota
CSP 5%	suo collaboratore 10% della sua quota
CSE 5%	suo collaboratore 10% della sua quota
Collaudatore 5%	suo collaboratore 10% della sua quota

4. Le percentuali di attribuzione riferite alle figure interessate, costituenti il gruppo di lavoro, potranno essere confermate o variate al momento della costituzione del gruppo di lavoro o in fase di liquidazione in relazione all'attività realmente svolta. Ogni variazione dovrà essere adeguatamente motivata.

Art. 12

Prestazioni parziali

1. Qualora all'ufficio tecnico dell'Ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, ovvero sia affidata una o più delle prestazioni previste, ma non tutte le prestazioni, in quanto le altre siano affidate a professionisti esterni, qualunque sia l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi sull'intero determinata mediante l'applicazione delle percentuali di cui al precedente articolo 11.

2. Al R.U.P. non è dovuta alcuna quota di incentivo nei casi di atti di progettazione e direzione lavori affidati a soggetti esterni all'amministrazione.³

3 AVCP, Deliberazione n. 69 del 22/06/2005 legge 109/94, : “L’incentivo ex art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. assolve alla funzione di compensare i progettisti dipendenti dell’amministrazione che abbiano in concreto effettuato la redazione degli elaborati progettuali. Pertanto, la previsione, da parte di un regolamento interno di un ente, della corresponsione dell’incentivo in questione anche nell’ipotesi di progettazione nella sostanza redatta da professionisti esterni, risulta in contrasto con la portata e la ratio della disposizione legislativa richiamata e si pone quale erogazione non dovuta e duplicazione di compensi”.

Corte dei Conti Piemonte, Sez. Controllo, parere n. 290/2012, : “Occorre sottolineare, però, che la sua partecipazione alla ripartizione degli emolumenti, così come accade nella fattispecie disciplinata dal co. 5 dell’art. 92 del Codice dei contratti, non avviene in ragione della sua qualifica ma in relazione al complessivo svolgimento interno dell’attività di progettazione. In sostanza, qualora l’attività venga svolta internamente tutti i soggetti che, a qualsivoglia titolo, collaborano hanno diritto, in base alle previsioni del Regolamento dell’Ente, a partecipare alla distribuzione dell’incentivo. Qualora, al contrario, l’attività di pianificazione, come sopra specificata, venga svolta all’esterno non sorgendo il presupposto per la ripartizione di un incentivo fra i vari dipendenti dell’Ufficio non vi è neppure un autonomo diritto del Responsabile del procedimento ad ottenere un compenso per un’attività che, al contrario, rientra fra i suoi compiti e doveri d’ufficio. In sostanza, qualora l’attività venga svolta internamente tutti i soggetti che, a qualsivoglia titolo, collaborano hanno diritto, in base alle previsioni del Regolamento dell’Ente, a partecipare alla distribuzione dell’incentivo. Qualora, al contrario, l’attività di pianificazione, come sopra specificata, venga svolta all’esterno non sorgendo il presupposto per la ripartizione di un incentivo fra i vari dipendenti dell’Ufficio non vi è neppure un autonomo diritto del Responsabile del procedimento ad ottenere un compenso per un’attività che, al contrario, rientra fra i suoi compiti e doveri d’ufficio..”

Corte dei Conti Basilicata, sezione giurisdizionale, sentenza n. 46, del 13.03.2007, : “Il Collegio può così giungere serenamente ad affermare che, in presenza della utilizzazione di qualificate ed importanti professionalità esterne nella definizione della fase progettuale dell’opera pubblica, normativamente ed operativamente giustificate dalla carenza di idonee risorse tecniche rinvenibili all’interno dell’Ente comunale committente ed appaltante, assolutamente ingiustificato si rivela il ricorso allo strumento economico premiante di cui all’art.18 della legge n.109 del 1994: la scelta di avvalersi di significative e

3. Qualora l'incarico all'ufficio tecnico venga ampliato o esteso in modo che allo stesso ufficio sia affidato uno dei successivi livelli di progettazione, ovvero altre prestazioni, anche collegialmente con altri soggetti, i coefficienti di cui all'articolo 11 devono essere applicati come se le stesse prestazioni fossero state affidate unitariamente in origine.

3. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante corrisposto esclusivamente in relazione all'attività già espletate.

Art. 13

Spesa per il compenso incentivante per opere o lavori pubblici e per atti di pianificazione

1. La quota di spesa destinata alla corresponsione del compenso incentivante è inserita nelle risorse di cui all'articolo 15 del CCNL del comparto regioni autonomie locali, sottoscritto in data 1 aprile 1999, (disciplina ancora attualmente applicabile) come confermato dall'art. 31 – comma 3 - del CCNL sottoscritto in data 22 gennaio 2004, e nello specifico le risorse di cui alla lett. k) che particolari disposizioni finalizzano all'incentivazione come nella fattispecie il Decreto. La spesa è iscritta nel bilancio ai pertinenti interventi.

2. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, ecc. e pertanto anche le somme occorrenti per la costituzione del compenso incentivante ai sensi dall'articolo 93 comma 7 del Decreto, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

3. Le quote parti dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive di accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti, costituiscono economie come stabilito dall'articolo 92, comma 5, del Decreto.

4. Il compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione è inserito fra le spese previste per la redazione degli stessi e sarà iscritto in apposito intervento di spesa nel bilancio dell'esercizio in cui verrà programmata la relativa predisposizione.

Art. 14

Ripartizione del compenso per la redazione degli atti di pianificazione

1. La percentuale della tariffa professionale, nella misura del 30%, relativa alla redazione di un atto di pianificazione, è ripartita tra i dipendenti interessati nella misura che segue:

Funzioni		
R.U.P.	30%	suo collaboratore tecnico 20% della sua quota
		suo collaboratori amministrativo 10% della sua quota
Progettista dell'atto di pianificazione	70%	suo collaboratore 20% della sua quota

Art. 15

Liquidazione del compenso incentivante: termini e modalità

1. La determinazione di liquidazione degli incentivi per la progettazione è di competenza del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, previa acquisizione della scheda operativa

rilevanti forme di collaborazione esterna, per potersi informare a corretti principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, non può tollerare alcuna forma di coesistenza con soluzioni normative ed operative che invece privilegiano ed esaltano, in chiave di [premiabilità economica e retributiva], la piena valorizzazione delle professionalità interne. Avere consentito ed attuato siffatta forma di disarmonica gestione delle risorse umane ed economiche si traduce in danno certo per l'Amministrazione e per l'integrità finanziaria e per gli equilibri di bilancio che la stessa è deputata a custodire e salvaguardare."

definitiva dell'incentivo maturato e liquidabile, contenente gli elementi e i dati necessari, trasmessa dal Responsabile del Servizio interessato, con particolare riferimento all' accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti.

In ambito alla scheda definitiva potranno essere confermate o variate le percentuali di attribuzione del compenso incentivante riferite alle figure interessate in relazione all'attività realmente svolta. Ogni variazione dovrà essere adeguatamente motivata.

2. La liquidazione del compenso inerente la progettazione di opere o lavori pubblici verrà effettuata, di norma, in un'unica soluzione, una volta intercorsa l'approvazione del progetto esecutivo, ovvero una volta intercorsa l'approvazione delle distinte fasi qualora sia l'Amministrazione a decidere di non dar corso alle fasi successive sospendendo o annullandone la programmazione.

3. La liquidazione del compenso, nell'ipotesi di conferimento riferito alla direzione lavori e/o collaudo, verrà effettuata una volta intercorsa l'approvazione degli atti contabili in concomitanza con all'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo da parte degli organi competenti.

4. La liquidazione del compenso inerente ogni singolo atto di pianificazione, verrà effettuata a seguito dell'approvazione definitiva dello stesso.

5. Il compenso incentivante a favore dei dipendenti interessati dovrà essere assoggettato alle ritenute di legge.

6. Qualora l'importo della liquidazione effettiva sia inferiore all'impegno iniziale, i risparmi saranno considerati economie.

7. Nel caso in cui il procedimento di liquidazione si protragga oltre i termini consentiti, ovvero qualora la scheda proposta dal responsabile del servizio competente non sia validata dal responsabile dei servizi finanziari, il Segretario Generale può avocare la competenza relativa all'assunzione di ogni atti necessario a concludere il procedimento di liquidazione.

Art. 16

Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'Ente che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione.

2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, deve recare anche l'indicazione "Comune di Baranzate" e l'indicazione del Servizio interessato.

Art. 17

Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purchè per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.

2. Nell'ipotesi di affidamento ad altri progettisti (anche esterni) dei livelli progettuali successivi e dovendo necessariamente i medesimi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi, non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Art.18

Prestazioni professionali specialistiche

1. Sono estranee al regolamento le seguenti prestazioni:

- gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;
- gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione, nonchè gli ulteriori studi e le indagini di dettaglio o di verifica delle

ipotesi progettuali;

- i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico.

Art. 19

Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione.
2. Le spese di carattere strumentale sono da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento ai sensi art.7-bis, dell'art.92, del Decreto.
3. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani viene effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento interni all'Amministrazione.
4. I servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche rispetto alle specifiche necessità comunicate tempestivamente dall'ufficio tecnico e per esso dal R.U.P.

Art. 20

Oneri per la copertura assicurativa

1. Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.
2. L'Assicurazione deve essere prevista nel quadro economico di ciascun intervento ai sensi del comma7 bis, dell'art.92, del Decreto.

Art. 21

Compenso incentivante e C.C.N.L.

1. Per quanto attiene al rapporto tra l'incentivo di cui al presente regolamento e gli altri istituti concernenti il salario accessorio dei dipendenti si applica il C.C.N.L. vigente, ovvero le eventuali disposizioni introdotte in sede di contrattazione decentrata.

Art. 22

Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta e contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e/o regionali.
2. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma.

Art. 23

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta Comunale, ovvero immediatamente, nel caso la deliberazione di approvazione venga dichiarata immediatamente eseguibile.